LA CAUSA DEI PENSIONATI 98/99 SUI "DIRITTI QUESITI"

UDIENZA IN CASSAZIONE 8 APRILE 2014

(19 marzo 2014)

STATO DELLA CAUSA

Tribunale di Milano

Si ricorda che nel novembre 2006 è stata avviata una causa da parte di 144 Pensionati 98/99 per il riconoscimento dei "diritti quesiti". La vertenza si basava sul fatto che **la riduzione (al 74,3%,) delle pensioni dall'1/01/98 dei "Pensionati 98/99",** ratificata dalle Fonti Istitutive con la Riforma del Fondo del 16/12/99 decorrente dall'1/01/2000**, trovava i citati beneficiari con il diritto alla pensione piena già acquisito**, come quello dei "Pensionati ante 98", in quanto le delibere del CdA del "Fondo" in data 23/12/97 (acconto del 75%, con appostazione al Passivo del Bilancio 1998 sub "Creditori Diversi", pag. 21, del residuo 25%), e in data 28/06/99 (riduzione al 74,3%) erano illegittime per carenza di poteri (spettavano alle Fonti Istitutive, come da art. 18 co. 7 del D.Lgs. 21/04/1993 n. 124).

Si fa presente che la causa è stata iniziata (con l'assistenza – anche finanziaria – dell'ANPECOMIT e la difesa degli Avv. Manfredo e Cesare Lavizzari) il **15/11/2006** presso il **Tribunale di Milano** – Sezione Lavoro.

Con sentenza del Giudice Di Leo del 6/06/2007 **la domanda è stata accolta**.

Corte d'appello di Milano

Il **19/07/2007** il "Fondo" ha presentato ricorso alla **Corte di Appello di Milano** – Sezione Lavoro e successivamente il Giudice De Angelis, con sentenza del 18/03/2008, **ha respinto la domanda** dei ricorrenti-appellati, difesi dagli Avv. Manfredo Lavizzari e Vittorio Lo Fiego (le delibere illegittime sono state considerate, con disinvoltura, come ***"aventi carattere sostanzialmente unitario e negoziale dell'iter***…." che ha portato alla Riforma del Fondo !).

Corte di Cassazione

E' seguito ricorso in **Cassazione** nel settembre **2008,** inizialmente con la difesa degli Avv. Manfredo Lavizzari, Vittorio Lo Fiego e Antonio Pileggi.

A seguito di specifica istanza nel c.a. dell'Avv. Pileggi, **la discussione del ricorso è stata fissata all'udienza dell'8/04/2014.**

STATO PASSIVO DEPOSITATO IL 7/11/2013

Omissione del credito privilegiato dei Pensionati 98/99 derivante dai DIRITTI QUESITI (così come fatto invece per l'Agenzia delle Entrate di Rho per la nota imposta- Causa in Cassazione dal marzo 2012).

Si ricorda che il Fondo aveva l'obbligo – non assolto – di costituire, sin dall'origine del contenzioso, un adeguato **accantonamento** a fronte del rischio di dover riconoscere i "diritti quesiti" a tutti gli interessati.

Ciò non è stato fatto allora e, con grave responsabilità, non è stato fatto in sede di deposito e di comunicazione dello Stato Passivo.

Tale rischio, corrispondente in pratica all'**adeguamento** - dal 74,3% attribuito al 100% dovuto - delle **pensioni erogate dal 1998 al 2004 e della successiva capitalizzazione delle stesse, è stato già stimato** dai Liquidatori /ex Amministratori/Dipendenti del Fondo **in 37 milioni di euro** (cfr. Relazione illustrativa del Piano di Riparto in data 20.5.2008 e L.C. Fondo 5/03/2009).
Quanto precede, **fatto salvo il diritto a pari recupero sull'acconto plusvalenza ricevuto.**

Alcune annotazioni sul
CONTRORICORSO 11/2008 ALLA CORTE DI CASSAZIONE del
Fondo Pensioni Comit (difeso dagli avvocati Pietro Ichino e Enrico Ciccotti)

1) Cronistoria: DAL VERBALE DI RIUNIONE 15/12/1997 ALL'ACCORDO 16/12/1999

Appare utile ripercorrere, anche in senso letterale, l'iter negoziale che tra il 1997 e il 1999 ha portato alla riforma del Fondo (vedi riesposizione dei fatti nel ricorso in appello del Fondo , ma anche la nota illustrativa del Verbale di Accordo 16/12/1999):

- **primavera 1997**: venne costituita un'apposita Commissione (esponenti Org. Sindacali, CdA del Fondo, Banca);
- **15/12/97:** "si pervenne tra le parti alla sottoscrizione di un "**Verbale di Riunione",** con il quale vennero tracciate le linee principali di una possibile riforma del Fondo". Non si fa cenno a misure riduttive delle prestazioni previdenziali.
- **23/12/97**: il CdA delibera che "a far tempo dal 1° gennaio 1998 a valere sui trattamenti pensionistici spettanti ai partecipanti già iscritti al Fondo Pensioni al 31/12/97 e collocati a riposo dal 1° gennaio 1998 … **verrà liquidato un acconto pari al 75% di quanto previsto dall'attuale art. 23 dello Statuto**" , oltre alla sospensione della perequazione delle pensioni e alla riduzione delle pensioni di reversibilità;
- **28/09/98**: le parti, con riferimento all'incontro del 15/12/97, sottoscrivono un **"Verbale di Riunione",** nel quale la Banca si impegna ad erogare un contributo per 50 mld. di lire e si concorda la costituzione di una Commissione paritetica che affronti gli aspetti tecnici della riforma. Nessun cenno specifico a provvedimenti riduttivi delle prestazioni.
- **21/12/98**: la circolare n. 212 del Fondo ricorda la "**perdurante mancanza di un accordo tra le parti istitutive** che consenta di procedere ad una riforma del nostro Ente finalizzata anche al riequilibrio del medesimo;
- **28/06/99:** il Cda delibera la "rideterminazione **, con diminuzione del 25,7%,** dei coefficienti per il calcolo **delle pensioni dirette**"…,
- **16/12/99:** le Fonti istitutive firmano il "**Verbale di Accordo"** di riforma del Fondo, con effetto dal 1° gennaio 2000.

2) INAMISSIBILITÀ IN VIA PRELIMINARE DEL RICORSO AVVERSARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 366 BIS C.P.C.

Circa l'asserita inammissibilità del nostro ricorso e ammesso che ve ne siano davvero i presupposti, è auspicabile che l'avvenuta abrogazione dell'art. 366/bis c.p.c. - salutata con favore dagli avvocati - faccia scongiurare tale grave ipotesi.

3) COME UN "VERBALE DI RIUNIONE (15/12/1997)" DIVENTI PER L'AVV. ICHINO UN "ACCORDO SINDACALE TRA LE FONTI ISTITUTIVE (15/12/1997)"

Con la subdola modificazione dei termini fatta dall'Avv. Ichino nel contrastare i motivi dei ricorrenti, **quello che era stato solo e soltanto un "Verbale di Riunione 15 dicembre 1997" (unico documento prodotto, con il n. 8, dal Fondo in sede di appello) diventa** in un crescendo di mistificazione:

- pag. 9: "verbale dell'incontro del 15 dicembre 1997"
  "il 22 dicembre 1997, nel corso di un'apposita riunione, viene stipulato un accordo sindacale tra le Fonti istititutive" (*non esiste traccia di tale incontro ! n.d.r.*)
  "che … di un vero e proprio accordo collettivo si tratti"
- pag. 11: "accertato che vi sia stato fin dal 1997 accordo tra la Banca e le Organizzazioni sindacali"
  "la delibera del CdA del 23/12/1997 dà attuazione a quanto concordato dalle Fonti istitutive nell'incontro del giorno precedente"
- pag. 14: "la sussistenza nel 1997 (22 dicembre) di un accordo collettivo, sia pure informale (??? ndr), tra la Banca e le Organizzazioni sindacali circa la riduzione dei trattamenti pensionistici"
- pag. 14 "la stipulazione dell'accordo sindacale del 16/12/1999 completa il disegno (!!! ndr) delineato dall'accordo informale tra le Fonti Istitutive di due anni prima"
  "quanto ai pensionati dell'ultimo biennio, l'accordo conferma esplicitamente la scelta compiuta con l'intesa sindacale del 22 dicembre 1997"

Il tutto come se un "verbale di riunione" potesse diventare l'atto decisionale delle Fonti istitutive di cui all'art. 18 co. 7 del D. Lgs. 124/1993, come precisato di seguito.

4) L'ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI DELL'AVV. ICHINO PER DIMOSTRARE LA LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DEL C.d.A. DEL 23/12/1997 E 28/06/1999

E' il caso di premettere la seguente normativa:

Statuto del Fondo 1993 (D.Min. 16/12/1992; G.U. 30/06/1993)
art. 11 – Attribuzioni del Consiglio
….
Sono comunque di competenza del Consiglio:
*b**) le modificazioni del presente Statuto***

D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993
art. 11 – co. 4
"*Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16* (la COVIP, ndr) *, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commisione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione***".**

art. 18 – co. 7
"*In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni, le fonti istititutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data* (di entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993, ndr) *non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica***".**

Basterebbe la semplice lettura di queste norme per comprendere che, in presenza di reali o potenziali squilibri del fondo, **l'organo competente a deliberare la rideterminazione delle prestazioni previdenziali non può che essere rappresentato dalle FONTI ISTITUTIVE (**Banca e Sindacati).

Ma l'Avv. Ichino si ostina testardamente, nel "Controricorso" in parola, a difendere la indifendibile legittimità delle delibere consiliari del 1997 e 1999. E così, dopo aver ricordato un non verbalizzato incontro tra le Fonti Istitutive del 22/12/1997, collega (pagg. 9-10):

- la delibera del C.d.A. del 23/12/1997, presa a suo dire "**nell'esercizio dei propri poteri statutari"**
- e - tardando l'accordo di riforma definitivo - la delibera del C.d.A. del 28/06/1999, sempre presa "**nell'esercizio dei suoi poteri statutari"**
- con l'accordo stipulato dalle Fonti Istitutive il 16/12/1999, "recante la riforma radicale del Fondo", con il quale le "Fonti" stesse "**ratificano le delibere adottate *medio tempore* dal Consiglio di Amministrazione",** organo che nel prosieguo (pag. 13) il Legale definisce come "**fonti costitutivo-statutarie" !**

Ma a questo punto si pongono due domande, retoriche:

1. possono i poteri statutari del Consiglio di Amministrazione del Fondo (dovere di pura comunicazione alla Covip….) prevalere sul **DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124,** che disciplina le forme pensionistiche complementari, con le citate previsioni di cui in premessa ?
2. la ratifica vuol dire l'atto con il quale il rappresentato si assume le conseguenze negoziali di un atto compiuto da un rappresentante che abbia operato senza il potere di rappresentanza (art. 1399 c.c.) ?

Ebbene, la conferma ci viene dallo stesso Legale, quando – consapevole della inutilità della sua difesa – finisce per ammettere (pag. 17):

"quand'anche potessero ritenersi nulle o inefficaci le delibere del C.d.A. del dicembre 1997 e del giugno 1999, l'accordo collettivo 16 dicembre 1999 avrebbe avuto l'effetto di ridurre i trattamenti pensionistici attivati nel biennio 1998-1999, quanto meno con effetto dal dicembre 1999 in poi". !

Quindi, aggiungiamo noi,
CON DIRITTI PIENAMENTE ACQUISITI
DAI PENSIONATI 98/99 !

5) E ANCHE L'"ACCONTO" DEL 25% DALL'1/01/1998 AL 31/12/1999 DIVENTA UNA "RIDUZIONE" DEL 25% PER LO STESSO PERIODO

E anche **l'acconto del 75%** deliberato dal CdA del 23/12/97 **viene**, strada facendo, **trasformato** in **riduzione del 25%** , che ha un ben diverso significato:

pag. 9: "il 23/12/1997 il CdA dispone che i nuovi trattamenti pensionistici… siano provvisoriamente ridimensionati… nella misura del 25%"
"vi sia stato sin dal 1997 accordo tra la Banca e Organizzazioni sindacali sulla riduzione dei trattamenti pensionistici disposti dal CdA"
pag. 14: "La filosofia dell'accordo ("intesa sindacale del 22/12/97") è chiara: si distinguono:
1) La posizione di chi è stato pensionato prima del 1/1/98, che non viene toccato dalla

riforma

2) la posizione di chi è stato pensionato dall'1/01/1998, quindi dopo la delibera del CdA del 23/12/1997, che riceve una rendita decurtata del 25%"

Sempre a proposito dell'acconto del 75%, si dice nel "Controricorso":

- pag. 13 "**la delibera del 23/12/97 ha legittimamente inciso su aspettative di iscritti** che non avevano a quella data ancora maturato il diritto alla pensione…"
  "**effetto** essenziale di quella delibera… è stato **di impedire il maturare di diritti** sul trattamento pensionistico determinato secondo la vecchia disciplina, a far data dall' 1/1/98"

Ma tali affermazioni sono clamorosamente contraddette dal fatto che:

- a fronte dell'acconto del 75% in luogo dell'intera pensione , **si sono iscritti** al passivo del Bilancio al 31/12/98 (**all. n. 1**) nella voce "CREDITORI DIVERSI" (cioè i Pensionati 98/99, ndr, pag. 13)
  1.116 mln. quota 25% pensioni e 10% reversibilità pensioni dal 1/1/98
  . 1.574 mln. sospensione rivalutazione pensioni da 1/1/98
  2.690 mln.
  quali accantonamenti a fronte di provvedimenti a carattere non definitivo (come precisato nella Relazione dei Sindaci – pag. 18);
- **e che soltanto dopo l'Accordo del 16/12/99 tali "somme** accantonate in via cautelativa in sede di formazione del bilancio dell'esercizio 1998, complessivamente 2.690,2 mln., **sono state riconferite … alle Riserve tecniche e previdenziali**"(cfr. Bilancio 31/12/99 – Relazione dei Sindaci – pag. 17 – **all. n. 2**).

Questo vuol dire che **le competenze dei pensionati del 1998 e 1999 sono state sino al 31/12/1999 pari al**

75% a titolo di acconto
25% quale specifico accantonamento nel bilancio del Fondo
100%

e che quindi la delibera del 23/12/97 non poteva incidere sulle aspettative degli iscritti né impedire il maturare di diritti.

6) PRESUNTO VALORE NEGOZIALE DISMISSIVO DEL SILENZIO DEI RICORRENTI

L'Avv. Ichino, a conforto della sua ardita tesi, riporta passi della sentenza della Corte d'Appello:

- pag. 18: "La Corte d'Appello ha riconosciuto valore negoziale dismissivo al silenzio di tutti e ciascuno dei Ricorrenti dalla data del pensionamento (nel biennio 1997 – 98) fino alla presentazione del ricorso introduttivo del giugno(2007)"
  "Va sottolineato… (è sempre la Corte d'Appello che sentenzia) che sulla posizione assunta dal Fondo nulla abbiano da subito eccepito le organizzazioni sindacali (oltre che la Banca)…(gli stessi lavoratori si sono attivati solo dopo molti anni dalla percezione in tali termini della pensione complementare).

Il Legale conferma infine la domanda del riconoscimento del "**fondamento delle eccezioni subordinate di prescrizione opposte dal Fondo alle pretese dei Ricorrenti**". (pag. 20)

Anche qui appare opportuno premettere la sequenza cronologica dei fatti essenziali, raggruppandoli in 3 fasi:

Prima fase–Provvedimenti per il riequilibrio del Fondo

- primavera 97 : costituzione di una Commissione per mettere a punto un progetto di riforma del Fondo.
- 15/12/97: "Verbale di Riunione" riguardante una possibile riforma del Fondo;
- 23/12/97: delibera del CdA concernente la liquidazione di un acconto del 75%....;
- 28/09/98: ulteriore "Verbale di Riunione"
- 28/06/99: delibera del CdA con diminuzione del 25,7% delle pensioni…;
- **16/12/99: Verbale di Accordo delle Fonti Istitutive sulla riforma del Fondo, con effetto dall'1/1/2000.**

Seconda fase–Provvedimenti per la liquidazione del Fondo

- febbraio 2003: costituzione di una Commissione Tecnica per formulare proposte di soluzione criticità (nuova situazione di potenziale squilibrio)
- 18/03/04**:** proposte Commissione con previsione di scioglimento del Fondo;
- 10/12/04: Accordo Fonti Istitutive (con effetto dall'1/01/05) per pervenire alla liquidazione del Fondo;
- **7/01/05** : **data di spedizione della circolare n. 241(datata 23/12/04!): prima comunicazione ufficiale circa la liquidazione del Fondo e la "liquidazione dei Pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31/12/2003".**

Terza fase - Reazione dei Pensionati

Al riguardo si osserva innanzitutto che l'aver riferito l'ipotetico silenzio dei pensionati 98/99 a un decennio (che poi decennio nemmeno è!) è anche qui mistificatorio, perché il periodo in questione è caratterizzato da fasi diverse e ben distinte.

"Prima fase"

Tant'è che i provvedimenti del dicembre '99 erano **finalizzati**, attraverso la riforma del Fondo, **al riequilibrio del Fondo** stesso.

Ora se è vero che l'Accordo 16/12/99 ha confermato per i pensionati 98/99 la **riduzione della pensione** nella misura **del 25,7%** (e la decorrenza non può che essere 1/1/2000 e non il dicembre '97, come afferma Ichino!) è anche vero che **a fronte di tale sacrificio** i **pensionati 98/99:**

- da un lato vedevano nell'avvenuta riforma la **riconferma del diritto alla pensione**, ragionevolmente "vita natural durante" (la gestione "vecchi iscritti" trovava presidio in bilancio nel patrimonio immobiliare del Fondo che, come si vedrà, è stato nel tempo un vero e proprio "pozzo di San Patrizio");
- e dall'altro trovavano nella previsione di cui al punto 3 del citato Verbale di Accordo 16/12/99 (poi **art. 27** del nuovo Statuto) **un effetto compensativo** - sia pure in subordine agli "attivi" – **attraverso l'attribuzione delle "plusvalenze** che dovessero essere realizzate a partire dall'anno 2000 nel comparto immobiliare del Fondo";
- ed infine, anche la sospensione della perequazione automatica delle pensioni sino al 2007 faceva intravedere un non così lontano **ritorno alla normalità.**

D'altronde l'Accordo 16/12/99 aveva procurato agli Amministratori del Fondo "**viva soddisfazione"**, costituendo **"il punto di svolta"** e considerato che "il nuovo assetto dell'Ente" dava "**maggiori certezze** circa il futuro della previdenza complementare aziendale" (cfr. Relazione del Presidente sul Bilancio al 31/12/99 – pag. 3- **all. n. 3**)

Quindi non acquiescenza ma realistica fiducia nella possibilità di graduale recupero delle posizioni perdute.

“Seconda fase”

Ma succede invece che nel breve spazio di poco più di 2 anni dalla riforma del 16/12/99 (!?!) viene costituita nel febbraio 2003 una nuova Commissione Tecnica, “essendosi delineata una nuova situazione di **potenziale** squilibrio delle riserve matematiche del Fondo”, per arrivare al sorprendente (per tutti ?) **Accordo stipulato dalle Fonti Istitutive il 10/12/2004, con effetto dall’1/1/2005.**

Tale Accordo è stato diramato – “quale dovuta informativa” (a cose fatte!) – ai Partecipanti al Fondo con la circolare n. 241, datata 23/12/2004 ma spedita **(cfr. all. n. 4) soltanto il 7/1/2005, quindi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo stesso:** una colpevole **“retrodatazione**” della comunicazione , che poi proseguirà con metodicità veramente scorretta e offensiva (più volte la differenza tra data lettera e data spedizione è stata di quasi un mese!).

Ed è perciò solo e soltanto a questo punto (gennaio 2005) che i ricorrenti appellati apprendono ufficialmente della decisione di scioglimento del Fondo presa dalle Fonti Istitutive .

Tale decisione era del tutto imprevedibile considerato fra l’altro che **secondo il parere del Collegio Sindacale del Fondo** (cfr. Relazione in data 15/6/04 allegata al Bilancio 31/12/03 approvato il 16/6/04 e inoltrato con circolare n. 239 del 15/7/04, spedita il 27/09/2004 – **all. n. 5**) **“il percorso di esecuzione del progetto** (leggasi della Commissione Tecnica e riferentesi all’ipotizzata liquidazione della Riserva Pensionati, ecc.), se attuato**, non potrà prescindere da un’adeguata informativa all’intera platea degli aventi diritto alla rendita pensionistic**a, informativa **che chiarisca esaustivamente la possibili alternative** alla prospettata soluzione delle problematiche di squilibrio attuariale esistente **e possa al contempo costituire strumento di monitoraggio del grado di consenso esistente**”.

Ma il chiaro e logico parere del Collegio Sindacale è stato **completamente ignorato** dagli Amministratori del Fondo e quindi dalle Fonti Istitutive, che hanno invece proceduto passando sopra i diritti dei Pensionati come un “carro armato”.

E così soltanto nel gennaio 2005 i pensionati 98/99 si rendono traumaticamente conto:

- che **quello che era stato un consapevole sacrificio** (riduzione della pensione del 25,7% a seguito dell’Accordo 16/12/99**) si tramutava in un vero e proprio danno**,
- **e che al danno si aggiungeva la beffa**, con la decisione di “dar corso alla liquidazone dei pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31/12/2003”, il che significava **un capitale pari al 74,3% di quello spettante per i soli pensionati 98/99** (nel 1999 erano 1.374 cioè il 12% circa del totale di 10.767), essendo invece uguale al **100%** il capitale per tutti gli altri pensionati (9.393).

E facendo un passo avanti gli stessi pensionati del 98/99 apprenderanno anche dalla. Relazione del CdA al Bilancio 31/12/2004 a pag. 19 argomento poi ripreso nella Raccomandata a.r. del Fondo del 31/01/2006 che **“A far data dal 1/01/2005, stante la situazione di liquidazione del patrimonio complessivo dell’Ente, risultano superate le disposizioni previste negli art. 25 e 27 dello Statuto,** e l’intero realizzo del patrimonio immobiliare sarà imputato in proporzione tra tutti i partecipanti (attivi e pensionati) della Gestione Vecchi Iscritti**”.**

Un colpo di spugna e via all’effetto compensativo di cui si è detto !!!

“Terza fase”

Da quanto precede si evince che è sempre dall’inizio del 2005 che si dovrebbe valutare la presunta acquiescenza dei pensionati 98/99, ma è proprio la presa di conoscenza da parte degli stessi del clamoroso “accordo” a far scattare (unitamente alla gran parte degli altri pensionati) un contestuale e fortissimo movimento di dissenso alla decisione di sciogliere il Fondo e quindi alle sue implicazioni.

Tale movimento – mai cessato - si è espresso, **sotto la sagace guida e l'efficace coordinamento dell'ANPEC,** principalmente attraverso:

- **manifestazioni pubbliche** (11/01/2005 – 3/05/2005)
- **lettere al Fondo e alle altre Istituzioni interessate** (18/01/2005 – 1/06/2007)
- **azioni legali contro il Fondo** (aprile 2005 – luglio 2007)

come di seguito precisate nei prospetti.

Altrochè "acquiescenza manifestata inequivocabilmente" !
Di inequivocabile c'è la pronta reazione dei pensionati 98/99 a quello che era un evidente e pesante sopruso.

E non a caso il Giudice Di Leo, a sostegno ulteriore della sua sentenza,
richiama l'art. 3 della Costituzione,
che non pare possa essere oggetto di prescrizione !

19 marzo 2014

Mario Auterio
con la collaborazione di Emilio Rosso
(Pensionati 98/99)

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Effettuate dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99)

Data	**Città**	**Promotore ANPEC**
- 11/01/2005	- Milano, P.za Scala (ex COMIT)	con FABI, UNP-Unione Nazionale Pensionati
- 25/01/2005	- Milano, Via Verdi (ex CARIPLO)	con FABI, UNP
- 10/02/2005	- Roma, P.za Colonna (Palazzo Chigi)	con FABI, UGL
- 25/02/2005	- Torino	
- 1/03/2005	- Bologna	
- 10/03/2005	- Firenze	
- …….	– Venezia	
- 15/03/2005	- Como	
- 14/04/2005	- Milano, Via Pantano (Assolombarda – Assemblea B.INTESA)	
- 3/05/2005	- Roma, Via Veneto (Min: Lavoro)	con FABI, UGL

LETTERE
Inviate al Fondo e altre Istituzioni
dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99**)**

Data	**Destinatari**	**Oggetto**
- 18/01/2005	- Fondo, COVIP, B. Intesa	- Si contesta l'opponibilità dell'Accordo 10/12/04 e si chiede il ripristino del trattamento di pensione. (Basilico)
- 25/05/06	- Commissione di Conciliazione di Milano Fondo, COVIP	- Si richiede l'accertamento del diritto alla pensione piena e all'importo pieno del capitale. Si chiede di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione. (1° Gruppo – Basilico)
- 9/06/06	- Fondo, COVIP, Org. Sind.,B.Intesa	- Si impugna l'abrogazione di fatto dell'art. 27 dello Statuto, con riserva di ogni azione per far dichiarare l'illegittimità della riduzione del 25,7%. (Auterio)
- 6/10/06	- Fondo, COVIP	- Si richiede la specificazione analitica dei criteri di calcolo delle somme dovute dal Fondo ai Pensionati. (Auterio)
- 6/10/06	- Commissione di Conciliazione di Milano, Fondo, COVIP	- Si richiede l'accertamento del diritto alla pensione piena e all'importo pieno del capitale. Si chiede di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione .(2° Gruppo – Auterio)
- 1/06/07	- Fondo, COVIP	- Richiesta rettifica valuta su accredito del 2/04/07: Richiesta chiarimenti integrativi sui conteggi effettuati dal Fondo. (Auterio)

AZIONI LEGALI
Promosse dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99)

Data	**Atto**	**Richiesta**
- aprile 2005	- Ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Milano contro il Fondo, Org. Sind.,B.Intesa	- Disporre la sospensione della liquidazione del Fondo e ordinare la ripresa del pagamento delle pensioni.
- dicembre 2005	- Ricorso ex art. 442 cpc al Tribunale di Milano contro il Fondo	- Dichiarare invalido lo scioglimento e la liquidazione del Fondo e ripristinare il trattamento pensionistico soppresso
- 3/11/06	- Lettera Avv. Lavizzari al Fondo e p.c. a COVIP nell'interesse di 97 pensionati 98/99	- Invito a pagare immediatamente le somme tenute in sospeso.
- 15/11/06	- Ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Milano-Sez.Lavoro nell'interesse di 93 pensionati 98/99 (1° Gruppo) contro il Fondo	- Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente al trattamento pensionistico pieno nonché all'importo pieno del capitale in sede di liquidazione del Fondo e condannare lo stesso a pagare le somme dovute.
- 19/11/06	- Lettera Avv: Paolo Boer al Presidente Fondo nell'interesse di 294 Pensionati che avevano chiesto chiarimenti	- Assicurazione circa l'immediato pagamento dell'acconto stabilito.
- dicembre 2006	- Decreto ingiuntivo provv. esec. al Tribunale di Milano-Sez:Lavoro contro il Fondo	– Ingiungere al Fondo di pagare immediatamente l'importo capitale di cui alle sue lettere del 12/12/05 e 4/09/06:
- 10/01/07	- Ricorso ex art. 414 cpc come sopra (15/11/06) nell'interesse di un 2°Gruppo di pensionati 98/99 (n. 51)	- come sopra (15/11/06)

- 6/06/07 - Udienza: "riunione" delle due cause ex art. 414 cpc e **sentenza Giudice Di Leo, che dichiara** "**il diritto di ciascun ricorrente al trattamento pensionistico senza alcuna riduzione**, stabilito dalle regole vigenti anteriormente all'Accordo del 16/12/99", ma dichiara anche "la nullità della domanda attinente alla divisione del capitale del Fondo Pensioni in sede di liquidazione del medesimo e le domande alla stessa conseguenti" (non avendo allegato i ricorrenti alcun elemento concreto a supporto della istanza, limitandosi a richiamare genericamente l'art. 27 dello Statuto del Fondo Pensioni".

- luglio 2007	- Ricorso alla Corte di Appello di Milano-Sez.Lavoro da parte del Fondo contro i ricorrenti ex art. 414 cpc	- Riforma della Sentenza G. Di Leo 6/06/07: 1°) respingere tutte le domande 2°) in subordine dichiarare valida la riduzione delle pensioni dall'1/01/98 o dalla data di stipulazione dell'Accordo (16/12/99).